



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11207/2021** promosso da:

(C.F.) con il patrocinio
dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO (C.F. 97149560589) - QUESTORE DI BOLOGNA

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessandra Cardarelli,
a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., con contestuale richiesta cautelare, l'istante, nell'interesse del ricorrente , nato in Nigeria il , chiede che venga accertato il diritto di quest'ultimo alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ex artt. 14 e 23 del D.L.vo 251/2007, *“con avvio della fase istruttoria di richiesta conferma delle condizioni alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna”*, previo annullamento o disapplicazione del provvedimento del 26.3.2021, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione *“ha dichiarato irricevibile la richiesta del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria”*.

In particolare, l'istante ha premesso che il ricorrente, giunto in Italia nel 2011, aveva proposto ricorso contro la decisione della CT di Torino – Sezione di Bologna, che aveva accolto la richiesta di protezione limitatamente alla sola protezione umanitaria, ottenendo dal Tribunale di Bologna il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.L.vo 251/2007 con ordinanza del 13.5.2013 (decisione riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza, successivamente annullata dalla Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Ministero); che quindi, essendo stato accertato in via definitiva il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria, la Questura di Bologna gli aveva rilasciato permesso per protezione sussidiaria con validità quinquennale; che, in vista della scadenza (al 10.4.2021) di tale permesso, il ricorrente, con istanza presentata il 4.3.2021, ne aveva chiesto il rinnovo mediante kit postale, con la fissazione, da parte della Questura, di appuntamento per il fotosegnalamento per il 12.8.2021, poi rinviato al 26.8.2021; che il ricorrente aveva portato con sé il permesso di soggiorno scaduto e la

documentazione relativa all’abitazione (“cessione di fabbricato” dell’amico presso cui viveva e dichiarazione di assenso della proprietaria), consegnando copia della ricevuta di pagamento dell’affitto del mese di luglio 2021 da parte dell’amico; che tuttavia, lo stesso giorno fissato per l’appuntamento, il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione aveva emesso provvedimento di irricevibilità rilevando che il ricorrente non aveva presentato “*idonea documentazione riguardante la disponibilità alloggiativa*”; che, per evitare un contenzioso, il 20.9.2021 era stata presentata alla Questura, tramite pec, istanza urgente di riesame, rimasta senza risposta.

L’istante contesta la legittimità della declaratoria di irricevibilità, e conseguentemente chiede l’accertamento del suo diritto alla presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria, oltre al risarcimento dei danni conseguenti, evidenziando la sussistenza dei presupposti di tale rinnovo, l’assenza di previsioni di legge che impongono la disponibilità di alloggio (peraltro nella specie comprovata dal ricorrente) e il grave danno derivante dall’adozione di tale provvedimento, considerata l’impossibilità di partecipazione del ricorrente alla procedura amministrativa (stante l’irricevibilità della richiesta) e quindi di attivare la normale procedura di rinnovo, con la richiesta del parere alla Commissione territoriale competente, da parte della Questura, secondo quanto desumibile dalla disciplina in materia, ed in particolare dal combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 2, del D.L.vo 251/2007 e 3, comma 1, del D.L.vo 25/2008, essendo proprio le Commissioni gli unici organi ai quali spetta la competenza esclusiva per la valutazione della sussistenza dei presupposti della protezione internazionale, così come per la valutazione di eventuali cause di cessazione della protezione riconosciuta.

L’istante ha inoltre evidenziato, sotto il profilo del *periculum*, oltre al rischio di allontanamento, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’impossibilità per il ricorrente di proseguire nello svolgimento di attività lavorativa, che gli ha consentito, fino al diniego, di percepire redditi sufficienti al proprio sostentamento; ed ha quindi chiesto la sospensione del provvedimento impugnato, con l’avvio del procedimento amministrativo per il rinnovo del titolo fin dalla fase cautelare.

Integratosi il contraddittorio della presente fase cautelare, il Ministero non si è costituito.

* * *

L’istanza cautelare appare meritevole di accoglimento nei seguenti termini.

Sotto il profilo del *fumus* è infatti pacifica la pregressa titolarità di permesso per protezione sussidiaria del ricorrente: e il suo diritto alla presentazione della richiesta di rinnovo discende dal combinato disposto delle norme richiamate nel ricorso, ed in particolare dall’art. 23 del D.L.vo 251/2007, laddove la citata disposizione prevede, al comma 2, che ai “*titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria*”, a fronte dell’ulteriore disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del D.L.vo 25/2008, che attribuisce la competenza all’esame delle domande di protezione internazionale alle commissioni territoriali.

D’altro canto, la norma sopra citata (art. 23) non subordina il rinnovo ad altri adempimenti o ad altre condizioni (diverse dalla valutazione della persistenza dei presupposti che avevano consentito il riconoscimento di tale protezione internazionale).

E nella fattispecie in esame si impone una netta distinzione tra la “ricevibilità” dell’istanza e la

valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per protezione sussidiaria: la valutazione di tali presupposti è infatti rimessa ad una fase successiva, ossia quella di valutazione nel merito da parte dell'autorità amministrativa competente.

Le norme sopra citate consentono di ravvisare, quindi, il *fumus* del diritto del ricorrente alla presentazione della richiesta di rinnovo della protezione, mentre ogni ulteriore e diversa considerazione si tradurrebbe in una valutazione nel merito della richiesta di rilascio del permesso, che, come tale, non costituisce oggetto del presente giudizio, poiché la richiesta cautelare (e la domanda di merito proposta) è limitata – si ripete – all'accertamento del diritto del ricorrente alla (sola) presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria (e non attiene certo alla fondatezza nel merito di tale istanza). Senza che tale accertamento – del diritto alla mera presentazione dell'istanza – pregiudichi in alcun modo il pieno potere dell'amministrazione di valutare, una volta ricevuta l'istanza, la fondatezza o meno dell'istanza stessa, necessariamente rimessa – va ribadito – ad una fase successiva: quella di valutazione nel merito dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha svolto attività di lavoro fino a tempi recenti (come comprovato dalla documentazione prodotta dal ricorrente, comprensiva della comunicazione Unilav e delle buste paga), con la conseguente ed evidente ravvisabilità di un pregiudizio grave ed irreparabile, in considerazione dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività di lavoro, che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata.

Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

PQM

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.,

accerta, in via cautelare e urgente, il diritto del ricorrente a presentare la richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria presso la Questura di Bologna, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Questore di Bologna affinché provveda in conformità; spese al merito, trattandosi di richiesta proposta in corso di causa.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.

Bologna, il 28.10.2021

Il Giudice

Dott. Alessandra Cardarelli